



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del
28/07/1995

Modificato con delibera C.C. n. 70 del 07/11/1995

Modificato con delibera C.C. n. 4 del 30/01/2001

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio del Comune
 - a) della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
- 2) Stabilisce altresì le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

Gestione del servizio

- 1) La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. L.gs. 15 Novembre 1993 n. 507.

Articolo 3

Disciplina generale

- 1) Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

Articolo 4

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

- 1) Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il consenso di cui all'art. 14 della Legge 29 Giugno 1939 n. 1497.
- 2) Sugli edifici nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della Legge 1 Giugno 1939 n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto di cimiteri, sugli edifici adibiti ad uso di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici anzidetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
- 3) Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.
- 4) Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs 30 Aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 del d. Lgs 10 Settembre 1993 n. 360, secondo le norme di

attuazione stabilite dal paragrafo 3. Capo I, titolo II del regolamento emanato con il D. Lgs 16 Dicembre 1992 n. 495.

- 5) All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelle ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e agli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazione ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
- 6) Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
- 7) Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previste dal D. Lgs 507/93.

Articolo 5 Autorizzazioni

- 1) Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali o ad esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 ed è effettuato dall'Ufficio Urbanistica al quale deve essere presentata la domanda.
- 2) Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza dell'Ufficio Urbanistica, salvo il preventivo nulla osta tecnico provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs 30 Aprile 1992 nr. 285.
- 3) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto :
 - a) ad adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal competente servizio comunale sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - b) a provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto d'installazione o di motivata richiesta del competente Servizio Comunale.
- 4) In ogni caso il cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. nr. 495/1992.

Articolo 6 Applicazione dell'imposta e del diritto

- 1) In conformità alle disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuto al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Articolo 7 Classificazione del Comune

- 1) Il Comune risulta collocato, ai sensi di quanto previsto dall' art. 2 del D. Lgs 507/93 nella quinta classe.
- 2) Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate, dalla Giunta comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° di Gennaio dell'anno successivo, qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono automaticamente prorogate di anno in anno.

Articolo 8 Presupposto dell'imposta

- 1) E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
- 2) Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza la necessità di particolari autorizzazioni. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura ;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 9 Soggetto passivo

- 1) Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, e' colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario e' diffuso.
- 2) E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- 3) Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma e' pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa e al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso e' notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
- 4) Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio tributi notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del precedente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Articolo 10 Modalita' di applicazione dell'imposta

- 1) L'imposta sulla pubblicità e' determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

- 2) L'imposta per i mezzi polifacciali e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.
- 3) Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
- 4) L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e' calcolata in base alla superficie complessiva determinata sulla base dello sviluppo del minimo solido geometrico nel quale puo' essere ricompreso il mezzo.
- 5) Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 6) L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 7) Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuita' e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
- 8) La pubblicita' ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, e' autorizzata dall'ufficio tributi, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali i mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
- 9) L'imposta sulla pubblicita' relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinate e' commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
- 10) Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
- 11) L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 del D. Lgs 507/93 e' dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, per le altre fattispecie il periodo d'imposta e' quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Articolo 11

Dichiarazione del soggetto passivo

- 1) Il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicita', e' tenuto a presentare all'Ufficio Tributi su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantita' ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione e' esente da bollo (tabella B, art. 5 D.P.R. 26/10/1972 n. 642 modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955).
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicita' che comporti modifiche dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, e' allegata l'attestazione del pagamento eseguito.
- 3) La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
- 4) Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione si applica quanto previsto dal comma 4 art. 8 D. Lgs. 507/93.

Articolo 12

Rettifica ed accertamento d'ufficio

- 1) Entro due anni dalla data in cui e' stata, o avrebbe dovuto essere, presentata la dichiarazione, l'ufficio tributi procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento nonch  l'organo al quale pu  essere proposto ricorso e il termine entro il quale proporlo.

Articolo 13

Pagamento dell'imposta e del diritto

- 1) Il pagamento dell'imposta sulla pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune su modello conforme a quello autorizzato da decreto ministeriale.
- 2) Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto di imposta per essere esibite per eventuali controlli. E' consentito che il pagamento sia effettuato in unica soluzione o a rate trimestrali ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 4 D. Lgs 507/93.
- 3) Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale pu  essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'Ufficio Tributi al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo di conto corrente postale e' allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla tesoreria comunale.
- 4) Il versamento dell'Imposta di Pubblicit  dovr  avvenire entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente.

Articolo 14

Pubblicit  ordinaria

- 1) L'imposta per la pubblicit  ordinaria si applica secondo la tariffa stabilita per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalit  di cui al precedente art. 10.
- 2) Per la pubblicit  che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicit  che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
- 3) Per la pubblicit  effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture destinate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformit  all'art. 10 nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
- 4) Per la pubblicit  di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa e' maggiorata del cinquanta per cento;
 - b) Superiore a mq. 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del cento per cento.

- 5) Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta e' maggiorata del cento per cento.

Articolo 15

Pubblicità ordinaria con veicoli

- 1) L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del D. Lgs 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 10.
- 2) Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 12 D. Lgs. 507/93 quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
- 3) Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa e' maggiorata del cento per cento.

Articolo 16

Pubblicità con veicoli dell'impresa

- 1) L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa e' dovuta per anno solare:
 - a) al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - b) ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che alla data del 1° Gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - c) Secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'art. 13 comma 3, del D. Lgs. 507/93.
- 2) Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta e' raddoppiata.
- 3) Non e' dovuta l'imposta per le indicazioni sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
- 4) L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 17

Pubblicità con pannelli luminosi

- 1) L'imposta sulla pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 14 comma 1 del D. Lgs 507/93 si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita per la classe di appartenenza del Comune dal 1° comma dell'art. 14 del D. Lgs 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.
- 2) Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua .
- 3) L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi effettuata per conto dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Articolo 18
Pubblicità con proiezioni

- 1) L'imposta per la pubblicità con proiezioni e diapositive effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D. Lgs 507/93, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
- 2) Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Articolo 19
Pubblicità varia

- 1) La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata :
 - a) con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica , per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione dei 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'art. 15 del D. Lgs 507/93.
 - La superficie soggetta ad imposta e' determinata con le modalità di cui all'art. 10 commi 2 e 7, del regolamento.
 - Non si applicano maggiorazioni riferite alle dimensioni del mezzo pubblicitario;
 - b) da aereomobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, 2° comma del D. Lgs. 507/93;
 - c) con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15 2° comma del D. Lgs. 507/93.
 - d) in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari e' dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune dal 4° comma dell'art. 15 del D. Lgs. 507/93 ;
 - e) a mezzo di amplificatori e simili e' dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal 5° comma dell'art. 15 del D. Lgs. 507/93.

Articolo 20
Imposta sulla pubblicità – riduzioni

- 1) La tariffa dell'imposta sulla pubblicità e' ridotta alla metà, secondo quanto disposto dall'art. 16 del D. Lgs. 507/93, per le seguenti fattispecie:
 - a) per la pubblicità, effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;

- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 2) Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al 1° comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui, pur la presenza dei soggetti di cui al comma 1°, i messaggi pubblicitari siano diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
- 3) I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del 1° comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione, con sottoscrizione dell'interessato. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati il soggetto passivo è invitato a presentare all'Ufficio Tributi, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
- 4) I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del 1° comma sono, per quanto possibili, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Articolo 21 Esenzioni

- 1) Ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 507/93 sono esenti dall'imposta sulla pubblicità :
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- gli avvisi al pubblico ;
 - esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
- b) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 507/93;
 - g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le esposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, delle disposizioni predette.
- 2) Ai fini dell'esenzione dell'imposta di cui al precedente comma l'attivita' esercitata e' quella risultante dalle autorizzazioni comunali di pubblica sicurezza, di altre autorita' od accertate dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
- 3) L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente 1^ comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicita' effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
- 4) I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'Ufficio Tributi idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22

Finalita'

- 1) Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali entro i limiti previste dall'art. 18 comma 3 D. LGS. 507/93. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita nel modo seguente:
 - a) per il _____ e' destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - b) per il _____ e' destinata alle affissioni di natura commerciale ;
 - c) per il _____ e' destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati (diversi dal concessionario del Servizio).
- 2) Ai fini tributari tali affissioni sono classificate come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone l'art. 12 comma 3 D. Lgs. 507/93.

Articolo 23

Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

- 1) L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'Ufficio Tributi la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
- 2) Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
- 3) Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 24

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

- 1) I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio Tributi a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
- 2) I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario.
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità e il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
- 3) Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 22 comma 2[^]D. Lgs: 507/93.
- 4) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata a completo: Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con le indicazioni dei quantitativi affissi.
- 5) Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

- 6) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche e' considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo e' superiore a dieci giorni alla data che era stata richiesta, l'Ufficio Tributi provvede a darne tempestiva comunicazione per scritto al committente.
- 7) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 8) Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente puo' annullare la commissione con avviso da inviarsi al Servizio Tributi entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento : i manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti con il recupero delle sole spese postali il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
- 9) Nel caso in cui la disponibilita' degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'Ufficio Tributi provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantita' rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'Ufficio Tributi per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
- 10) In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, puo' autorizzare l'Ufficio Tributi ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
- 11) L'ufficio Tributi ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 12) 12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.
13. Per l'affissione richieste per il giorno in cui e' stato richiesto il materiale da affiggere o entro due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per la commissione.
- 13) All' interno dell'Ufficio Tributi devono essere costantemente esposte, per la pubblica consultazione di chi ne faccia richiesta;
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
 - c) il registro cronologico delle commissioni;
- 14) Le disposizioni previste dal D. Lgs. N. 507/93 e del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicitaria si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 25
Tariffe - Applicazione e misura

- 1) Il diritto sulle pubbliche affissioni e' dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
- 2) Il diritto e' comprensivo dell'imposta sulla pubblicitaria relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
- 3) Il diritto sulle pubbliche affissioni e' dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 X 100 nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D. Lgs 507/93, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
- 4) Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma e' maggiorato del 50 per cento.
- 5) Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di 12 fogli e' maggiorato del 100 per cento.
- 6) Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
- 7) Le eventuali aggiunte di manifesti gia' affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Articolo 26
Riduzioni

- 1) La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazione, e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- 2) I requisiti oggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con modalita' di cui al terzo comma art. 20.
- 3) I requisiti oggettivi previsti dalla lettera c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 20.
- 4) Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 13 dell'art. 24.

Articolo 27
Esenzioni

- 1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attivita' e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorita' militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorita' di polizia in materia di sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;

- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- 2) Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990 nr. 142.
 - 3) Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Articolo 28 Sanzioni

- 1) Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni tributarie e delle sanzioni amministrative si fa riferimento a quanto previsto dagli art. 23 e 24 del D. Lgs. 507/93.

Articolo 29 Disposizioni transitorie e finali

- 1) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. 507*93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia.
- 2) L'applicazione, la gestione, il coordinamento e le verifiche inerenti gli adempimenti e le procedure di cui al presente regolamento sono di competenza del Dirigente del Servizio Tributi.

Articolo 30 Norme di prima applicazione

- 1) Fino alla completa attuazione del piano degli impianti si confermano le ubicazioni degli impianti in essere.

Articolo 31 Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
- 2) È abrogata ogni disposizione che sia in contrasto o incompatibile con quelle comprese nel presente regolamento.